



CAMERA
AVVOCATI
TRIBUTARISTI
VENETO

L'UTILIZZO PROCESSUALE DEL DOCUMENTO ANALOGICO E DI QUELLO INFORMATICO

ROVIGO, 28 giugno 2019

Relatore: **AVV. UMBERTO SANTI**

FORO DI PADOVA – VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL
VENETO

Il presente materiale è di titolarità dell'Avv. Umberto Santi
Esso può essere utilizzato **esclusivamente per finalità personale o di Studio**. E' vietato ogni utilizzo che abbia
finalità commerciale o promozionale

IL PROCESSO TELEMATICO IMPONE NUOVI ADEPIMENTI AL DIFENSORE

- I. Onere di dotazione informatica
- II. Onere di gestione informatica

ONERE DI DOTAZIONE INFORMATICA

CASS. CIV, SEZ. VI-3, ORDINANZA 27.6.2017, N. **22320**, DEP. 25.9.2017

«La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfatti e rispettati i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, **l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla**, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche **la mera evoluzione** della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo **adeguamento al mutato contesto tecnologico**, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto **la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione**»

Massima ufficiale Rv. 645723 - 01

ONERE DI GESTIONE INFORMATICA

CASS. CIV, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. **15070** DEL **2.7.2014**

*«Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa **responsabile della gestione della propria utenza**, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali.*

(Nella specie, nonostante la regolare comunicazione a mezzo PEC del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di appello, il difensore dell'appellante non aveva proceduto ad effettuarne la notifica alla controparte, unitamente all'atto di appello, entro il termine di rito; la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la statuizione di improcedibilità del ricorso in appello)».»

Massima ufficiale Rv. 631596 - 01

PROCESSO TRIBUTARIO CARTACEO

Permangono casi di processo tributario cartaceo anche dopo il 1° luglio 2019.

PROCESSO TRIBUTARIO CARTACEO

1) CASI ECCEZIONALI

ART. 16-BIS, COMMA 3 IN FINE, DEL D. LVO 546/92, COME SOSTITUITO DALL'ART. 16 D.L. 119/18

«In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche».

PROCESSO TRIBUTARIO CARTACEO

2) CAUSE MINORI

ART. 16-BIS, COMMA 3 BIS, DEL D. L.VO 546/92, COME AGGIUNTO DALL'ART. 16 D.L. 119/18

«3 -bis . I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni».

INTERPRETAZIONE : ADEGUAMENTO AL NUOVO CONTESTO

Alcune nuove questioni che si pongono all'interprete possono essere risolte in modo soddisfacente – e rispettoso dei canoni costituzionali - con l'interpretazione combinata delle norme giuridiche sul processo tributario, di quelle sull'amministrazione digitale, e di quelle specifiche sul PTT.

Come rileva la citata ordinanza della Suprema Corte 27.6.2017, n. 22320 , siamo di fronte alla «*mera evoluzione della disciplina*» tradizionale «*ed al suo adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale*»: questa «*evoluzione*» e questo «*adeguamento*» devono essere affrontati dall'interprete con l' «*armamentario*» tradizionale, integrato con le norme giuridiche dedicate in generale agli aspetti digitali e alle norme giuridiche dedicate in particolare al PTT.

LE «LINEE GUIDA» UNA NUOVA FONTE NORMATIVA

Per effetto dell'ultima riforma del CAD, ad opera del D. L.vo 13 dicembre 2017, n. 217, l'interprete deve affrontare un'**ulteriore fonte normativa**.

Fino a tale riforma, infatti, la materia era disciplinata da fonti di rango primario e - per quanto riguarda gli aspetti più strettamente tecnici - da regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 71 CAD, dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), di concerto con il Ministro di giustizia e con gli altri Ministri competenti: erano, queste, le c.d. regole tecniche attuative del CAD.

LE «LINEE GUIDA»

Il D.L.vo 217/17 ha infatti riformato l'art. 71 CAD.

Ora le regole tecniche e d'indirizzo per l'attuazione del CAD saranno contenute in apposite "**Linee guida**", adottate dall'AgID, previa consultazione pubblica, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di sua competenza, acquisito il parere della Conferenza unificata.

Tali Linee guida diverranno efficaci in seguito alla loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet ufficiale dell' AgID e, per assicurare la massima diffusione, ne sarà data notizia in *Gazzetta Ufficiale*.

La medesima procedura dovrà essere seguita anche per aggiornare o modificare le Linee guida.

LE «LINEE GUIDA»

Norma transitoria

Ai sensi dell'art. 65, comma 10, D. L.vo n. 217/'17, fino all'adozione delle *Linee guida* attuative dell'art. 71 CAD, dovremo continuare a fare riferimento alle regole tecniche previgenti, cioè al d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e al d.P.C.M. 13 novembre 2014.

DOCUMENTO ELETTRONICO E DOCUMENTO INFORMATICO

«Documento informatico»: qualsiasi« documento elettronico che contiene una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»
(art. 1, comma 1, lett. p), CAD)

DOCUMENTO ELETTRONICO E DOCUMENTO INFORMATICO

«Documento elettronico»: qualsiasi « contenuto conservato in forma elettronica» (art. 3, § 1, n. 35, reg. 2014/910/UE, c.d. Regolamento eIDAS (*)).

Ovverossia, un documento che necessita di un dispositivo elettronico per poter essere letto.

(*) Il *Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno* (abbreviato in **eIDAS**, acronimo di **electronic IDentification, Authentication and trust Services**, ufficialmente regolamento (UE) n. 910/2014), è un regolamento dell'Unione europea, che riguarda l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel Mercato europeo comune. Il regolamento sostituisce la precedente direttiva 1999/93/EC.

DOCUMENTO ELETTRONICO E DOCUMENTO INFORMATICO

«Documento informatico»

La peculiarità dei documenti informatici: ad essi è associato un valore numerico binario (0-1). In altri termini, i documenti informatici sono i soli, tra i documenti elettronici, ad essere composti dai c.d. *bit*.

Insomma, "documento informatico" è qualsiasi documento, intellegibile esclusivamente mediante un dispositivo elettronico, la cui struttura sia composta da segnali organizzati in *bit*.

DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO INFORMATICO

«Documento analogico»

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p bis), CAD, la locuzione «documento analogico» designa qualsiasi «rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

Il documento analogico, insomma, è un documento che non si avvale, nella rappresentazione, della forma informatica.

DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO INFORMATICO

«Documento analogico»

Comprende i documenti cartacei.

Ma comprende altresì i documenti elettronici che non siano composti da bit.
Per es.: riproduzioni su audiocassetta, *videotape*.

Più in generale, tutte le c.d. "riproduzioni meccaniche" non informatiche.

Pur essendo questi ultimi veri e propri documenti elettronici, in quanto intellegibili soltanto mediante l'utilizzo di un dispositivo elettronico, essi corrispondono perfettamente alla nozione di documento analogico, prevista dall'art. 1, comma 1, lett. *p bis*), CAD.

NUOVE QUESTIONI CHE L'INTERPRETE È OGGI CHIAMATO AD AFFRONTARE

Alcune nuove questioni che si pongono all'interprete, in questo nuovo contesto, possono essere risolte in modo soddisfacente – e rispettoso dei canoni costituzionali - con l'interpretazione combinata delle norme giuridiche sul processo tributario, di quelle sull'amministrazione digitale, e di quelle specifiche sul PTT.

PRIMA QUESTIONE

IMPOSSIBILITÀ DI DEPOSITO AL PORTALE DEL SIGIT DEL MEDESIMO FILE NOTIFICATO VIA PEC A CONTROPARTE

Una prima questione che si può porre all'interprete è quella del deposito al portale del Sigit del file del ricorso notificato via PEC all'ente impositore, allorquando al momento dell'upload sul portale il file notificato via PEC si riveli infettato da un virus informatico.

In tal caso infatti il portale non accetta il file con il virus, ma la necessaria rimozione del virus rende il file del ricorso diverso (quanto ai bit, non quanto alle parole che ne costituiscono il contenuto) rispetto a quello notificato.

SECONDA QUESTIONE

FIRMA DIGITALE VALIDA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E NOTIFICA DEL FILE, MA SCADUTA AL MOMENTO DEL DEPOSITO

Una seconda questione riguarda il caso della firma digitale **valida** al momento della sottoscrizione del file del ricorso-reclamo notificato all'Ufficio, **ma scaduta** al momento dell'upload del file al portale del Sigit: in tale occasione il portale ebbe a rifiutare il caricamento del file a causa della firma digitale scaduta. In tal caso si pone innanzitutto il problema della legittimità di tale rifiuto, e in via subordinata il problema di notificare il file del ricorso con una nuova firma digitale non scaduta, il che – anche in questa seconda questione - rende il file del ricorso diverso (quanto ai bit, non quanto alle parole che ne costituiscono il contenuto) rispetto a quello notificato via PEC.

TERZA QUESTIONE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA FIRMA CARTACEA DELLA PROCURA AD LITEM

Una terza questione, sollevata da un autore in un precedente convegno della Camera, in caso di procura alle liti cartacea prodotta nel PTT, riguarda la necessità o no di attestare la conformità del file inviato via PEC e caricato sul portale del Sigit rispetto all'originale cartaceo.

Il problema si pone perché l'attestazione di conformità è imposta in via generale (e quindi non specificamente in ambito PTT) dall'art. 22 comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

È interessante ricordare che il terzo comma l'art. 22 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) stabilisce che *«Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta»*

Per il PTT la soluzione è offerta dalla relativa disciplina.

Infatti, per la procura *ad litem* cartacea nel PTT, la attestazione di conformità che il CAD all'art. 22 comma 2 richiede per le copie informatiche di documenti analogici non deve essere resa né con una dichiarazione inserita nell'atto né in altre forme particolari.

La norma speciale dettata per il PTT prevede espressamente che tale attestazione sia effettuata **mediante** mediante l'apposizione della firma digitale, senza menzionare la necessità di frasi specifiche o altro.

Art. 4, comma 3, Decreto MEF 23.12.2013 n. 163:

«Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore».

Deposito del ricorso notificato: quid juris se la necessaria rimozione di un virus impedisce il deposito del medesimo file?

Il primo comma dell'art. 10 decreto 23 dicembre 2013 n. 163 stabilisce:
«La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati».

Art. 7 comma 1 del DM 4 agosto 2015:

«Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo».

Due files contenenti un medesimo atto, diversi per quanto concerne i singoli bit, ma identici per quanto concerne il contenuto testuale, ovvero i caratteri e le parole dell'atto, possono essere considerati identici?

In altri termini, si possono considerare identici e fungibili solo i “***duplicati informatici***” di cui alla lettera i-quinquies dell’art. 1 del D. L.vo 7.3.2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale)

oppure anche la “***copia informatica di documento informatico***” di cui alla lettera i-quater dell’art. 1 del D. L.vo 7.3.2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale ?

IL CAD NON SI APPLICA SOLO ALL'AMMINISTRAZIONE, MA ANCHE AI PRIVATI

(ART. 2, COMMA 3, CAD)

Il CAD non si applica solo all'Amministrazione, ma anche ai privati ai sensi dell'art. 2, comma 3, CAD:

*«Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 **si applicano anche ai privati**, ove non diversamente previsto».*

IL CAD SI APPLICA ANCHE AL PROCESSO TRIBUTARIO

(ART. 2, COMMA 6, CAD)

- IN QUANTO COMPATIBILI
- SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO

Inoltre le norme del CAD si applicano anche al processo tributario.

Art. 2, comma 6: *«Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni [ispettive e di controllo fiscale,] di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice **si applicano** [altresì] **al processo** civile, penale, amministrativo, contabile e **tributario**, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico».*

Le nozioni base sul documento informatico sono dettate nel CAD all'art. 1, ove sono premesse le definizioni.

Art. 1 lett. i-bis) CAD
COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

*Il documento informatico avente **contenuto identico** a quello del documento analogico da cui è tratto*

Art. 1 lett. i-ter) CAD
COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO
DI DOCUMENTO ANALOGICO

*Il documento informatico avente **contenuto** e **forma identici** a quelli del documento analogico da cui è tratto*

Art. 1 lett. i-quater) CAD
COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Il documento informatico avente **contenuto identico** a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con **diversa sequenza di valori binari**

Art. 1 lett. i-quinquies) CAD DUPLICATO INFORMATICO

Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione,
sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi,
della **medesima sequenza di valori binari** del documento originario

Si possono infatti distinguere, in base alle norme riportate:

- I. la nozione di “contenuto identico”, che inequivocabilmente è il contenuto testuale;
- II. la nozione di “forma identica”

In primo luogo, inequivocabilmente, la forma identica è qualcosa di più del contenuto identico: così se la forma di due documenti è identica anche il contenuto (testuale) sarà identico, ma si potrà avere contenuto identico anche qualora la forma sia diversa.

In secondo luogo, il criterio per determinare l'identità di contenuto di due documenti attiene al loro contenuto testuale

C) **identità di contenuto testuale** e **identità di forma** non esauriscono nel documento informatico i criteri di comparazione tra due files al fine di determinarne l'identità.

Nel documento informatico infatti, anche qualora il contenuto testuale sia il medesimo e la forma sia la medesima, potranno – oppure no – differire anche i singoli bit: vi potrà quindi essere una **medesima sequenza di valori binari** del documento originario, oppure - nonostante l'identità di contenuto testuale e di forma – potrà esservi una difformità nella sequenza dei valori binari del documento, cioè una difformità a livello di singoli bit.

In caso di identità non solo del contenuto testuale e della forma, ma anche della sequenza di valori binari, il secondo documento informatico sarà non solo una *copia identica*, ma anche un *duplicato* del primo documento informatico.

Né le norme sul PTT né le norme sul processo tributario in genere richiedono la produzione in giudizio ovvero la notifica a controparte di **duplicati**.

Anzi, la norma sul processo tributario prescrive il deposito di «*copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale*» (art. 22, comma 1, D. L.vo 546/'92).

Art. 23 bis CAD

“1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte

se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.

Nel nostro caso – il PTT - *la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata dal difensore a ciò autorizzato* dal terzo comma dell'art. 22 D. L.vo 546/’92: *«In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente»*

Così come nel processo cartaceo poteva essere depositato un ricorso riscritto con forma diversa (caratteri, colori, dimensioni delle pagine, etc.) diversi rispetto alla copia notificata a controparte, poiché quel che conta è che i contenuti coincidano, così ciò può avvenire anche nel PTT.

Così il file p7m notificato a controparte può benissimo essere “rifatto”, a partire dall’originario file word nativo, ma anche riscrivendone ex novo i contenuti testuali in un nuovo file word, a sua volta nuovamente convertito dapprima in pdf/A e poi in p7m.

Non si ravvisa motivo per introdurre nel PTT maggiori rigidità rispetto al precedente rito tributario «analogico».

Senza contare che vi è giurisprudenza che svaluta la portata cogente del dettame normativo (anche nei casi nei quali vincoli di forma siano espressamente previsti), sancendo per es. la legittimità di atti predisposti in altri formati.

La terza sezione civile della **Cassazione con ordinanza 18324/'18** ha considerato ammissibile il ricorso per cassazione nel quale la Pec inviata alla controparte conteneva un file pdf creato con la scansione della copia cartacea (copia per immagine di documento analogico cartaceo, e non documento digitale nativo, quindi).

L'ammissibilità è stata riconosciuta nonostante l'atto non consentisse di fare "copia e incolla" del testo, mentre le regole tecniche del processo telematico prevedono che il file contenente l'atto da notificare sia un pdf "nativo", creato convertendo in formato portable l'originario documento word: lo scopo della notifica, afferma la Suprema Corte, è la conoscibilità dell'atto e non la sua navigabilità, in opposto avviso rispetto ai precedenti di merito invocati dall'intimato.

Chiaramente, la Suprema Corte riconosce il primato delle parole sui bit.

CASSAZIONE III CIV., ORDINANZA 18324/18

«1.1. L'eccezione è manifestamente infondata.

A palesarne l'infondatezza basteranno due considerazioni:

- primo: l'intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 13857 del 18/06/2014, Rv. 631660 -01);*
- secondo: scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il "copia e incolla". E' la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua "navigabilità" - , come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato - a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Sez. 5 -, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092 - 01)» .*